

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4125 del 17/07/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013 E SMI: RILASCIO DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI LANGHIRANO VIA FANTI D'ITALIA 15 RICHIESTA DALL'IMPRESA BESA DI LUSHI ERALD.PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO PRATICA SINADOC 14130/2025 -
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4273 del 16/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

PREMESSO che:

la Ditta "Besa di Lushi Erald," (P.Iva 02832840348) risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP di Langhirano con prot. n. 20514 del 25/10/2024, acquisito al prot. ARPAE n. 194141 del 28/10/2024 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB- 3397 del 14/06/2024 e smi) per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali, in pubblica fognatura;;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

VISTA:

l'istanza acquisita al prot. ARPAE n. PG/2024/190162 del 22/10/2024, pratica Sinadoc SINADOC 14130/2025 per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dal legale rappresentante dell'impresa "Besa di Lushi Erald," (P.Iva 02832840348), relativamente all'attività di DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO svolta presso l'impianto ubicato in via Fanti d'Italia 15 Comune di Langhirano con la quale la Ditta richiede la modifica non sostanziale del seguente titolo abilitativo settoriale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue industriali, in pubblica fognatura;

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, con nota prot. n. 70901 del 14/04/2025 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi idrici Comune di Langhirano (prot. PG./2025/ 128637 del 16/07/2025);
- nota del 24/06/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 114209, con la quale IRETI Spa ha confermato le prescrizioni rilasciate nel parere di conformità prot. RT000501-2024-P del 15/01/2024, per lo scarico di cui trattasi recapitante in pubblica fognatura allegato alla presente;

CONSIDERATO: la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali." in cui si legge "...le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...";

- **DATO ATTO** che in conformità a quanto previsto dalla nota RER prot. 0613264/2021, per le modifiche non sostanziali se non cambia in modo rilevante l'attività imprenditoriale non si ritiene necessaria la verifica antimafia.

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere al rilascio della modifica non sostanziale dell'aua a favore dell'impresa Besa di Lushi Erald," (p.iva 02832840348) per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio da realizzare in Comune di Langhirano, Via Fanti d'Italia 15,

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e

Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI RILASCIARE**, ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Besa di Lushi Erald," (P.Iva 02832840348) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Langhirano via Fanti d'Italia, che aggiorna il seguente titolo abilitativo settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. **DI STABILIRE** che:

- nella vigente AUA D.D. n. 3397 del 14/06/2024 e smi è autorizzato lo scarico S1 di acque reflue industriali, di cui è titolare la ditta "Besa di Lushi Erald," costituito da acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio, acque di prima pioggia generate dalla suddetta ditta e acque reflue domestiche ;
- con l'istanza di modifica non sostanziale la ditta comunica che l'attività di distribuzione carburanti passa in gestione alla nuova ditta "**ENIMOOV S.P.A.**" (P.IVA 02701740108), ma che le acque di prima pioggia generate continueranno a confluire nell'esistente scarico (S1);
- pertanto, lo scarico (S1) in forma associata, classificato come scarico di acque reflue industriali recapitante in pubblica fognatura, sarà costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio gestita dalla Ditta in oggetto "Besa di Lushi Erald,"", trattate mediante un impianto biologico;
 - acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante (attività gestita dalla Ditta "ENIMOOV S.P.A.") trattate tramite dissabbiatura e disoleatura;
 - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici trattate tramite separatore fanghi e grassi;
- nulla è variato rispetto a quanto autorizzato nell'Autorizzazione Unica Ambientale con Det. Amb. n. 3397 del 14/06/2024 e smi

3. **DI DARE ATTO** che la presente determina:

- mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione n. DET-AMB- 3397 del 14/06/2024 e s.m.i. e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento con prot. n. 20514 del 25/10/2024, acquisito al prot. ARPAE n. 194141 del 28/10/2024;

- è parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione n. DET-AMB- 3397 del 14/06/2024 e s.m.i. e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento con prot. n. 20514 del 25/10/2024, acquisito al prot. ARPAE n. 194141 del 28/10/2024. e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato;

- In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione n. DET-AMB- 3397 del 14/06/2024 e s.m.i. e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento con prot. n. 20514 del 25/10/2024,;

4. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. **DI TRASMETTERE** la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Langhirano e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

8. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.